



Regione Lombardia

DECRETO N° 4648

Del 12/05/2009

Identificativo Atto n. 144

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE*Declaro*

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER ACCREDITARE COME CERTIFICATORI ENERGETICI, AI SENSI DELLA DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, I PROFESSIONISTI GIA' ACCREDITATI PRESSO ALTRE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

*Il sottoscritto, in qualità di _____, _____, _____,
di via _____, _____, _____,
presso tel. _____.*



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGETTI INTEGRATI E SVILUPPO SOSTENIBILE

PREMESSO:

- che con la d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007 sono state fissate le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" e che le stesse disposizioni sono state modificate e integrate con la d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007 e con dg.r. 8745 del 22 dicembre 2008;
- che i punti 16.3 e 16.4 delle suddette disposizioni prevedono che l'Organismo regionale di Accreditamento dei certificatori energetici possa accreditare come Certificatori anche i soggetti riconosciuti da altre Regioni, Province Autonome o Paesi appartenenti all'Unione Europea "sentita Regione Lombardia" e previa verifica che i soggetti medesimi abbiano un'adeguata competenza, coerente con quella prevista dalle disposizioni citate;

PRESO ATTO che le modalità di accreditamento dei soggetti certificatori previste dalle Regioni o Province autonome o da altri Paesi appartenenti all'Unione Europea sono eterogenee;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri in base ai quali l'Organismo regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state attribuite alla società regionale Cestec spa, possa provvedere all'accredimento di Certificatori riconosciuti da altre Regioni, Province autonome, Paesi europei, in modo da assicurare una competenza adeguata all'applicazione della procedura di Regione Lombardia;

DATO ATTO che con decreto 9054 del 6.8.2007 sono stati individuati i requisiti per riconoscere come validi i corsi di formazione per certificatori energetici realizzati prima della pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione 5018/2007, prevedendo, tra l'altro, che i corsi medesimi dovessero aver approfondito le basi del bilancio energetico edificio-impianto termico e avessero avuto una durata minima di 60 ore;

RITENUTO di mantenere i suddetti requisiti, dando atto che il Certificatore accreditato sulla base del precedente riconoscimento presso un'altra Regione, Provincia o Paese europeo dovrà comunque assicurare la puntuale applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia, introdotta con dgr. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti;



Regione Lombardia

DECRETA

- che l'accreditamento presso Regione Lombardia dei professionisti accreditati da altre Regioni, Province autonome o Paesi appartenenti all'Unione Europea, debba essere subordinato alla verifica, da parte dell'Organismo regionale di Accreditamento, del possesso dei requisiti di cui al punto 16.2 lettera a) della dgr 8745 del 22 dicembre 2008, e della regolare frequenza ad uno specifico corso di formazione, ritenuto equipollente a quelli riconosciuti dall'Organismo regionale medesimo, per effetto di quanto previsto al punto 16.2 lettera b) delle suddette disposizioni;
- che per il riconoscimento della suddetta equipollenza, il corso di formazione dovrà comprendere:
 - l'approfondimento delle basi del bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico;
 - una durata minima, in caso di corso in aula, di 60 ore;
 - il superamento di un esame finale.
- che il Certificatore accreditato sulla base della verifica positiva di cui sopra dovrà comunque assicurare la puntuale applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia, introdotta con d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti.

Il Dirigente dell'U.O.

Dott. Mauro Fusco

